

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2516 del 25/07/2016
Oggetto	OGGETTO: EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY (EFSA) ; DOMANDE 27.11.2015 E 14.07.2016 DI RINNOVO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IGIENICO E IRRIGAZIONE AREE VERDI, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI PARMA (PR), LOC. VIA CARLO MAGNO. REGOLAMENTO REGIONALE N. 41 DEL 20 NOVEMBRE 2001 ARTT. 27 E 31. PROC PR11A0018/16RN01; SINADOC 21840.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2568 del 25/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venticinque LUGLIO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la legge 7/8/1990, n. 241,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE),
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”,
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”,
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”,
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7 del 29/01/2016 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PRESO ATTO:

- che con Provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del

Po – Sede di Parma n. 7815 del 28.06.2011 è stato concesso a STU AUTHORITY SPA, ora EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY (EFSA), di derivare acque pubbliche dalle falde sotterranee, in Via Carlo Magno n. 1/A del Comune di Parma, nella quantità massima di mod 0,011 (1,1 l/sec.) per uso irrigazione aree verdi a servizio della sede EFSA, fino alla data del 31.12.2015 ai sensi dell' art. 47 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

- che in data 27.11.2015 , protocollo STB Parma n. 849521 la EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY (EFSA) ha presentato istanza di rinnovo della concessione suddetta,
- che la domanda è stata reiterata in data 14.07.2016 protocollo n. 11577 integrata con la richiesta di variante non sostanziale consistente nell' riconoscimento dell' uso aggiuntivo destinato ai servizi igienici della struttura non comportante aumento del volume annuo di prelievo e della portata d' esercizio;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta da cui si evince che la derivazione continuerà ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell' atto di concessione in rinnovo salvo per quanto riguarda la variante richiesta.

CONSIDERATO che:

- la variante richiesta rientra nella fattispecie disciplinata dall' art.31, Titolo II, del Regolamento Regionale n.41 e che conseguentemente risulta applicabile la procedura relativa a variante non sostanziale;
- il provvedimento di specie può essere assunto da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma senza la preventiva pubblicazione di cui all'art. 10 del regolamento regionale n. 41/2001, e senza l'acquisizione dei pareri di cui agli artt. 9 e 12 del regolamento predetto.
- che l'istruttoria d'ufficio effettuata sull'istanza di rinnovo della concessione in oggetto, ha consentito la verifica della rispondenza delle opere di captazione principali ed accessorie alla documentazione agli atti e alle condizioni della concessione originaria;
- che non sono stati acquisiti agli atti i pareri dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e della Provincia di Parma, in quanto trattasi di domanda di rinnovazione semplice non condizionata a parere né soggetta a pubblicazione;

ACCERTATO che la EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY (EFSA) ha provveduto al versamento della somma di € 96,00 (per rinnovo) e € 88,00 (per variante) a titolo di spese istruttorie, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento approvato con RD n. 1285/1920, e DGR n. 2326 del 22.12.2008;

ACCERTATO che la EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY (EFSA) è tenuta al versamento della somma di €94,00 a titolo di integrazione del deposito cauzionale , ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e art 8 della LR n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che l'Azienda concessionaria viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;

VERIFICATA inoltre la compatibilità coi Piano di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del C.I. dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria esperita che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato ai sensi dell'art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, per la durata di dieci anni dalla data di adozione della presente determinazione, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare di cui all' atto n. 7815 del 28.06.2011, che viene a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento salvo per quanto disposto dal presente atto;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

- a) di assentire alla EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY (EFSA), Codice Fiscale 92126430344, con sede in Parma Via Carlo Magno n. 1/A, legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Parma (PR), il rinnovo e la variante non sostanziale, consistente nell' riconoscimento dell' uso aggiuntivo destinato ai servizi igienici della struttura non comportante aumento del volume annuo di prelievo e della portata d' esercizio, della concessione n. 7815 del 28.06.2011 a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee tramite pozzo in Comune di Parma (PR), Via Carlo Magno n. 1/A, destinata ad uso igienico e irrigazione aree verdi al servizio della sede istituzionale della EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY (EFSA) nella medesima località per la quantità di 1,1 l/sec e un consumo annuo pari a 2700 mc;
- b) **di dare atto che questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo opportune prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative alla stessa, compreso l'obbligo di installazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, a seguito di quanto l'Amministrazione competente in materia di pianificazione del bilancio idrico vorrà eventualmente indicare, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3 e 5 del DLgs n. 152/2006, nonché ai sensi dell'art. 48 del RR n. 41/01;**
- c) di stabilire che il rinnovo della concessione di derivazione sia accordato, ai sensi della DGR n. 787/2014, per la durata di 10 anni dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 21 del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al provvedimento n. 7815 del 28.06.2011 del che viene a costituire parte integrante del presente atto, mediante le opere di presa e adduzione descritte nei progetti di massima e definitivi agli atti e indicati nel disciplinare medesimo, salvo quanto disposto dal presente atto;
- d) di dare atto che secondo quanto previsto dal Dlgs. n.33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;
- e) di fissare in € 161,00 il valore del canone annuo 2016, con onere di pagamento delle eventuali annualità arretrate insolute, dando atto che gli importi delle annualità successive saranno da versare entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento, art 8 della LR n. 2/2015;
- f) di fissare in € 94,00 l' importo da versare ad integrazione del deposito cauzionale già costituito ai sensi dell'art 154 della LR n. 3/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 8 della LR n. 2 del 30/04/2015;
- g) di dare atto:
- che ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2 del 30/04/2015, gli importi successivi dovranno essere versati entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento e che gli stessi saranno aggiornati, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2 del 30/04/2015, "tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento";
 - che "qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente".
 - che ARPAE ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 22 DLgs n. 152/1999 e successive modifiche ed

integrazioni e dell'art. 48 del RR n. 41/2001;

a) di dare atto, altresì, che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:

- per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
- per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
- per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;

a) di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo in originale al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, secondo il disposto degli artt. 143 e 144 del TU di Leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici, approvato con RD 11/12/1933, n. 1775.

Dott. Paolo Maroli

Originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.